

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE



Città di Treviglio

APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N° _____ DEL _____

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Norme generali di condotta	4
Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio	4

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale	5
Art. 5 - Coordinamento dell'attività.....	5
Art. 6 - Compiti degli operatori di Polizia locale	6
Art. 7 - Doveri degli operatori di Polizia locale.....	6
Art. 8 - Protezione Civile ed Emergenze	8

CAPO III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 9 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale	8
Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo	8
Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante	10
Art. 12 - Formazione e addestramento fisico degli operatori di Polizia Locale.....	10
Art. 13 - Turni di servizio e programmazione ferie.....	10
Art. 14 - Obbligo di permanenza in servizio.....	11
Art. 15 - Reperibilità.....	12
Art. 16 - Tessera di riconoscimento.....	12
Art. 17 - Placca di servizio	12

CAPO IV UNIFORMI, ARMA E DOTAZIONE TECNICHE

Art. 18 - Uniforme di servizio.....	12
Art. 19 - Gradi e distintivi	13
Art. 20 - Massa vestiario.....	13
Art. 21 - Obbligo di indossare l'uniforme	13
Art. 22 - Uso di capi vestiario con dispositivi rifrangenti	14
Art. 23 - Cura della persona e dell'uniforme.....	14
Art. 24 - Arma di ordinanza	14
Art. 25 - Strumenti di autotutela	15
Art. 26 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 27 - Veicoli in dotazione e loro utilizzo.....	16
Art. 28 - Collegamento dei servizi via radio.....	17
Art. 29 - Encomi ed elogi.....	17
Art. 30 - Rapporto di servizio e resoconto dell'attività svolta	18

Art. 31 - Accertamenti sanitari.....	18
Art. 32 - Patrocinio legale	19
Art. 33 - Rapporti interni al Corpo	19

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 34 - Missioni ed operazioni esterne e rappresentanza	20
Art. 35 - Servizi esterni extraistituzionali	20
Art. 36 - Servizi effettuati per conto di privati	20

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni sull'espletamento del saluto	21
Art. 38 - Disposizioni comuni per tutto il personale del Corpo di Polizia Locale	22
Art. 39 - Efficacia dei servizi di Polizia.....	23
Art. 40 - Assistenza e Previdenza della Polizia Locale	24
Art. 41 - Violazioni	24
Art. 42 - Comunicazione del regolamento	24
Art. 43 - Norma di rinvio	24
Art. 44 - Entrata in vigore del regolamento	24

APPENDICE

ALLEGATO 1 - UNITÀ SPECIALISTICA – UNITÀ CINOFILA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale sull'intero territorio comunale e comprende: la polizia urbana e rurale, stradale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale ed ogni altra attività di polizia nelle materie di competenza propria dei comuni nonché di quelle delegate, dalla Legge Quadro 7 marzo 1986 n°65 e dalla Legge Regionale 1 aprile 2015, n.6.

La sua organizzazione deve assicurare modalità tali da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

Le attività di cui al presente regolamento vengono suddivise sommariamente nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione. La prospettiva dell'Amministrazione comunale di Treviglio è quella di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto in debito conto l'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

In ogni caso deve esser data priorità all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2 - Norme generali di condotta

Il personale della Polizia locale deve avere, in servizio, un comportamento contraddistinto dalla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve astenersi da comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione Comunale.

A tal fine gli appartenenti eviteranno qualsiasi atteggiamento o condizione irrispettosi del ruolo di pubblico ufficiale ricoperto.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge Quadro;
4. agente di pubblica sicurezza con funzioni ausiliarie alle forze di Polizia, previo conferimento della qualifica dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della Legge Quadro;

5. operatore di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) del D.L.vo 30/4/1992 n° 285;

Al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento Regionale di Polizia Locale n. 5 del 22 marzo 2019 e s.m.i.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del Corpo di Polizia locale.

Il Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile in armonia con le precise disposizioni del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.) D.Lgs., 18 agosto 2000, n. 267.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Comandante del Corpo risponde direttamente al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa, nella giusta relazione con gli altri servizi e settori amministrativi dell'Ente Locale.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 5 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici.

Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia Locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto promosso dalla normativa regionale.

Art. 6 – Compiti degli operatori di Polizia Locale

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, sull'intero ambito del territorio comunale, provvedono, con le modalità di principio previste dall'art. 1 del presente testo a:

1. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
2. svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
3. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
4. assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
5. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
6. svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa delegate;
7. sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione;
8. disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;

Art. 7 - Doveri degli operatori di Polizia Locale

Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

1. vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi, nelle vie e piazze, sia delle aree centrali che decentrate dell'intero territorio;
2. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
3. redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero sul quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
4. accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;

5. fare riferimento alle norme nel contestare le violazioni, nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
6. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
7. essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
8. intervenire prontamente in presenza di risse o litigi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di Polizia;
9. intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi, l'accattonaggio mediante bambini e la vendita di merce contraffatta;
10. depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al responsabile;
11. vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nel permesso di costruire o nell'autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal Testo Unico dell'Edilizia;
12. disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
13. prendere notizia dei reati, quali operatori di polizia giudiziaria, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale; garantire le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
14. vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa, annonaria;
15. garantire che sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
16. impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione dei manifesti la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
17. fare osservare le leggi senza ricorrere alla forza, se non quando sia assolutamente indispensabile per interrompere la commissione dei reati o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.

L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare per:

1. garantire che le occupazioni del suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'Amministrazione comunale;

2. prevenire risse, furti, borseggi e schiamazzi;
3. impedire che si esercitino giochi d'azzardo intervenendo, secondo le leggi vigenti, contro i trasgressori.

Art. 8 - Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore.

Il Sindaco ed il Comandante del Corpo, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in dotazione alla Polizia Locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tecnologia del monitoraggio aereo.

CAPO III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 9 - Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

Il Corpo di Polizia Locale, conformemente alla normativa regionale, non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

All'interno del Corpo di Polizia Locale possono essere istituite delle unità specialistiche, ad ognuna delle quali è attribuita un'area di competenza specialistica, la cui responsabilità è affidata ad un ufficiale o ad un operatore del ruolo agenti di comprovate capacità. L'organizzazione ed il funzionamento delle unità specialistiche, qualora lo necessiti, può essere oggetto di dedicata regolamentazione mediante allegato, in appendice al presente regolamento.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le aree professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune e dal C.C.N.L., mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri del Comandante del Corpo

Al Comandante del Corpo compete, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del T.U.E.L. e dallo Statuto Comunale, l'attuazione delle norme previste da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

1. organizzare la direzione tecnico-operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;
2. assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle prerogative generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
3. elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
4. emanare le disposizioni, sia verbali che scritte, finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
5. dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
6. curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
7. assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
8. disporre i servizi giornalieri, anche particolareggiati, del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
9. emanare ordini urgenti;
10. sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
11. curare il mantenimento dei rapporti con le Autorità, nello spirito di fattiva collaborazione;
12. adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione;
13. relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
14. autorizzare la fruizione di ferie e permessi;
15. controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;

Il Comandante del Corpo è garante della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In caso di assenza del Comandante e del Vice-Comandante del Corpo, gli ufficiali ed in subordine l'operatore con maggiore anzianità di servizio esercita pienamente ogni funzione di comando.

A tal proposito si precisa che il personale assunto in mobilità cumula l'anzianità di servizio maturata presso il precedente ente di appartenenza decorso il primo anno di servizio presso il Comando di Treviglio.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante e dello staff di comando

Il vice-comandante nominato dal Comandante, nell'esercitare le funzioni di responsabile del servizio, lo coadiuva in special modo nella direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia Locale, disimpegnando lealmente e senza ritardo gli incarichi che gli sono affidati in via ordinaria o tramite delega.

Egli deve in modo particolare:

1. sorvegliare costantemente la disciplina degli altri appartenenti al servizio di Polizia Locale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli delegati di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrati, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
2. curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e sull'uso dell'uniforme;
3. sostituire a pieno titolo il Comandante in caso di sua assenza od impedimento.

Nelle sue funzioni il vice-comandante coordina ed è coadiuvato dagli ufficiali in forza al Corpo di polizia Locale (cd. Staff Comando).

Art. 12 - Formazione e addestramento fisico degli operatori di Polizia Locale

L'Amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

1. la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
2. l'autosufficienza operativa;
3. la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

Il personale neo-assunto dovrà frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla Regione Lombardia.

Il Comando favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ristoro psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale, a garanzia del miglior rendimento professionale.

Art. 13 - Turni di servizio e programmazione ferie

Il responsabile del servizio di Polizia Locale, nel ruolo di vice-comandante, o chi delegato dallo stesso avrà cura di redigere e di esporre i turni in apposita bacheca, o mediante piattaforma digitale, di norma settimanalmente fatte salve cause di forza maggiore, indicando per ciascuno: turno ed orario, posto di lavoro, modalità specifiche di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:

1. in via ordinaria in forma scritta ed esposta anche mediante l'uso di applicativi digitali;
2. in via straordinaria, in particolare quando si tratti di servizi caratterizzati da riservatezza, mediante comunicazione diretta ai soli operatori interessati.
3. in caso di necessità ed urgenza disposti verbalmente.

Le schede con i turni di cui sopra dovranno essere conservate agli atti dell'ufficio del servizio di Polizia Locale.

E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia costretto ad assumere servizio in ritardo, debba assentarsi dal servizio o non possa prestare servizio, ha il dovere di comunicare con la massima tempestività il ritardo o l'assenza al Comando, indicandone succintamente le motivazioni. Tale avviso deve pervenire anche per giustificato ritardo, mediante comunicazione telefonica, alla Centrale Operativa, prima dell'ora d'inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Eventuali richieste di cambio turno dovranno essere inoltrate per scritto e con congruo anticipo al responsabile del servizio, il quale verificate le esigenze di servizio provvederà ad autorizzarle.

Gli appartenenti al Comando usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti ai sensi della normativa vigente.

Il responsabile del servizio determina periodicamente i turni delle ferie del personale, tenuto conto della programmazione, delle esigenze del servizio e delle richieste dei singoli interessati; per quest'ultime richieste verranno predisposti, nei periodi dell'anno di maggior richiesta, appositi prospetti dove ogni operatore dovrà indicare quando intende godere dei propri periodi di ferie.

Di norma il personale assente per ferie non può superare il 30% della forza effettiva per quanto concerne il servizio di viabilità esterno, garantendo in qualsiasi caso la presenza di due operatori per turno ai fini dell'espletamento del servizio esterno. Per quanto concerne gli altri servizi/uffici dovrà essere garantita, ove possibile, la presenza di un addetto.

Art. 14 - Obbligo di permanenza in servizio

Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Mobilitazione dei servizi e reperibilità

Al verificarsi di eventi naturali o sociali, locali o nazionali, di straordinaria emergenza o di protezione civile, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi fornendo nelle ore libere la propria opera ove occorra.

A tal fine il Comandante può inoltre sospendere ferie e permessi al fine di disporre della forza necessaria.

Oltre i casi di straordinaria emergenza di cui ai commi precedenti, l'ente, su proposta del Comandante può disciplinare la reperibilità degli appartenenti al Corpo, in conformità al CCNL ed alla normativa di settore, al fine di meglio soddisfare i servizi d'istituto ritenuti strategici.

Art. 16 - Tessera di riconoscimento

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco conforme alla normativa regionale.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa deve:

1. essere conservata con cura;
2. essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

Art. 17 - Placca di servizio

Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

CAPO IV

UNIFORMI, ARMA E DOTAZIONE TECNICHE

Art. 18 - Uniforme di servizio

L'uniforme degli appartenenti al Comando di Polizia Locale con il relativo equipaggiamento deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.

Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e del Comune di Treviglio, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

Il Comune di Treviglio fornisce l'uniforme di servizio, le cui caratteristiche dovranno essere conformi all'apposito regolamento regionale.

E' fatto divieto agli appartenenti al servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

E' vietato l'utilizzo di monili od ornamenti che per tipologia, foggia o materiale possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme o comunque divenire fonte di pericolo per l'operatore stesso in caso di colluttazione.

Art. 19 - Gradi e distintivi

I distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto al Comando di Polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite, conformemente al vigente Regolamento della Regione Lombardia.

A tal proposito al Vice-Comandante è assegnato, conformemente all'art. 13 lett. D) del R.R. 22 marzo 2019 n°5, il grado di Commissario Capo Coordinatore.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Comando le decorazioni al valore civile e militare, oltre le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, applicate secondo le consuete modalità d'uso.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 20 - Massa vestiario

Oltre la prima assegnazione il Comune di Treviglio provvede alla sostituzione o al reintegro dell'uniforme o parte di essa tenuto conto delle risorse economiche disponibili e del decoro degli operatori stessi, specchio dell'amministrazione di appartenenza.

E' obbligo degli appartenenti diligente uso, custodia, igiene dell'uniforme assegnata.

Sono individuate nel Comando appositi spazi spogliatoi in modo che gli addetti possano detenere ed indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Art. 21 - Obbligo di indossare l'uniforme

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme.

E' fatto obbligo al personale impiegato congiuntamente nel medesimo servizio / funzione di curare l'uniformità della divisa.

Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previo autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abiti civili.

A tal proposito si puntualizza che il personale impiegato nei servizi di vigilanza - di controllo - di piantonamento - di pattugliamento e di scorta, salvo che per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o dal

Vice Comandante, veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del servizio.

Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile.

Il Vice – Comandante, salvo diversa disposizione, può vestire l'abito civile.

Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio ad eccezione che nel tragitto domicilio – sede di lavoro e viceversa.

I cambiamenti di uniforme in relazione alle variazioni climatiche e stagionali sono disposti dal Comandante o temporaneamente ed in caso di eccezionalità dall'ufficiale di turno.

Art. 22 - Uso di capi vestiario con dispositivi rifrangenti

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale nello svolgimento delle attività, è obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, negli interventi di direzione e deviazione del traffico, situazioni di emergenza, durante il rilievo di sinistri stradali, nei dispositivi ordinari e straordinari di polizia stradale e comunque in tutti gli altri casi di scarsa visibilità o quando l'operatore lo ritenga opportuno per motivi di sicurezza, indossare il prescritto gilet ad alta visibilità e, compatibilmente con l'uniforme indossata, il cappello con l'apposito copertura fluorescente.

Il gilet ad alta visibilità è obbligatorio anche nel periodo d'uso della divisa estiva.

L'ufficiale di turno, qualora lo ritenga necessario nelle condizioni di tempo e di luogo, può disporre l'utilizzo del predetto materiale anche fuori dai casi indicati.

Art. 23 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Avrà, inoltre, sensibile attenzione per la sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.

È fatto divieto di far uso, durante i servizi esterni o sui veicoli di servizio, sia di prodotti da fumo a base di tabacco sia di prodotti da fumo elettronico indipendentemente dal contenuto di nicotina e dalla capacità di sprigionare vapore.

Art. 24 - Arma di ordinanza

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, a cui si fa riferimento per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al personale appartenente al Corpo di Polizia locale ed in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza è assegnata una pistola semiautomatica, scelta nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, come arma di difesa personale, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento.

Il personale porta senza licenza le armi in dotazione e relative munizioni assegnate dall'Amministrazione, nell'esclusivo ambito territoriale del Comune di Treviglio.

Il personale in servizio operativo esterno porta l'arma corta per difesa personale, nella fondina esterna all'uniforme corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui sia stato autorizzato lo svolgimento del servizio operativo esterno in abiti civili, con l'arma in dotazione, questa deve essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

L'assegnatario avrà cura di provvedere alla pulizia dell'arma assegnata ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Qualora si rendessero necessarie riparazioni per danni a parti meccaniche tale spesa sarà sostenuta dall'Ente salvo che tali interventi non siano attribuibili ad incuria o manomissioni.

Fermo restando che sul personale assegnatario incombe, a norma di legge, la responsabilità inerente la detenzione e l'uso delle armi e munizioni si precisa che la dotazione personale dell'arma prevede in capo allo stesso l'obbligo di un comportamento estremamente responsabile e diligente, escludendo a priori ogni manifestazione esibizionistica.

La responsabilità derivata dall'uso non corretto di queste ricade, in ogni sede, esclusivamente sull'assegnatario.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al servizio di Polizia nel corso di operazioni di servizio.

È vietato estrarre l'arma da difesa personale senza giustificato motivo e qualora ciò si renda necessario l'operatore deve provvedere tempestivamente, comunque prima di terminare il servizio, a stendere rapporto dettagliato al Comandante.

Parimenti sono prestati armati, i servizi di collaborazione con le forze di Polizia di Stato, come dall'art. 3 della legge 7 marzo n. 65, salvo diversamente disposto dalle competenti autorità.

Sarà cura del Comando di Polizia Locale avviare gli operatori ad esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli appartenenti al servizio saranno muniti di libretto personale in cui andranno annotate le esercitazioni appositamente vidimate dal responsabile del poligono.

Art. 25 - Strumenti di autotutela

Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali solo a titolo esemplificativo vengono indicati lo Spray Oleoresin Capsicum e la mazzetta di segnalazione / bastone distanziatore.

Nei servizi in borghese tali dispositivi, al pari dell'arma in dotazione, devono essere occultati.

I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.

L'addestramento per il corretto utilizzo *conditio sine qua non* per l'assegnazione, le modalità di impiego, sono demandati al Comandante, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 26 - Strumenti e dotazioni

Al personale che ha in consegna strumenti o dotazioni tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità o disponibilità anche solo temporanea, è fatto obbligo di corretto e diligente utilizzo ai fini del buon andamento del servizio.

Lo stesso è altresì incaricato di vigilare sull'integrità di quanto affidatogli, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 27 - Veicoli in dotazione e loro utilizzo

Le attività di Polizia Locale sono svolte anche con l'utilizzo di mezzi di trasporto, ad uso esclusivo della Polizia Locale, ai quali sono applicati i contrassegni, le decorazioni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale di Polizia Locale n. 5 del 22 marzo 2019

Il Comandante, per specifiche esigenze, può autorizzare il servizio anche con mezzi di trasporto privi dei contrassegni.

Ogni appartenente al servizio di Polizia Locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida degli automezzi assegnati al servizio stesso.

Agli appartenenti al Comando può esser rilasciata una patente di servizio per la guida dei veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilità del comune utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali, secondo le modalità indicate al Decreto 11 agosto 2004, n. 246 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

I mezzi di trasporto, assegnati in dotazione, devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato l'impiego, secondo le disposizioni impartite.

È vietato permettere la guida o l'uso dei mezzi in dotazione a persone estranee al servizio.

È compito di ogni operatore che utilizza i mezzi di servizio, curarne la custodia, la piccola manutenzione e la pulizia interna ed esterna.

Il Comandante può autorizzare, sulla base di espressa richiesta del dipendente, l'uso del mezzo privato con le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

Durante la guida degli autoveicoli in dotazione il personale, al fine di instaurare un comportamento virtuoso negli utenti della strada e fatti salvi i casi emergenziali, dovranno usare i previsti dispositivi di ritenuta.

Art. 28 - Collegamento dei servizi via radio e geo-localizzazione

Durante i servizi esterni, gli operatori sono di norma collegati con apparecchi radio ricetrasmittenti portatili o veicolari, geo-localizzati al fine di assicurare la massima sicurezza degli operatori.

A tal fine, agli operatori, è fatto obbligo mantenere attivo il collegamento digitale con la Centrale Operativa e nel massimo spirito di collaborazione, al fine di rendere sempre più efficace il servizio di polizia, questi, comunicheranno la propria posizione, qualora richiesta, eseguendo diligentemente, se impartite, le disposizioni della Centrale Operativa.

Gli apparati digitali del Comando dovranno essere utilizzati, con la massima diligenza, solo ed esclusivamente per ragioni di servizio rispondendo personalmente in caso di inottemperanza

Art. 29 - Encomi ed elogi

Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

1. "Elogio" viene tributato dal Comandante direttamente ai dipendenti che si sono distinti per particolari operazioni portate brillantemente a termine e che abbiano portato particolare lustro al Corpo;
2. "Encomio del Comandante": viene tributato dal Comandante al personale che si sia distinto per le ottime qualità professionali e spirito d'iniziativa conseguendo risultati rilevanti o per essersi distinto in operazioni di servizio di particolare importanza accrescendo in maniera rilevante il prestigio del Corpo;
3. "Encomio del Sindaco": viene tributato dal Sindaco, su proposta del Comandante, al personale che abbia dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito d'iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza o si sia distinto per operazioni di servizio di rilevante importanza che abbiano portato al Corpo ed all'Amministrazione eccezionale lustro;
4. Proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo;

Possono altresì fregiarsi delle decorazioni previste sul territorio regionale tra le quali:

1. Medaglia e nastrino di anzianità di servizio;
2. Medaglia e nastrino di lungo comando;
3. Croce e nastrino per meriti speciali, prevista per gli Operatori e per i Corpi e Servizi di Polizia Locale particolarmente distintisi per azioni encomiabili sul piano sociale o professionale, connotate da particolari doti di alto valore. L'onorificenza è attribuita anche in memoria degli Operatori di Polizia Locale deceduti in servizio;

4. Medaglia e nastrino per eventi particolari, varatati con appositi atti del Presidente della Regione;

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, sono registrati a tutti gli effetti nello stato di servizio ed inseriti nel fascicolo personale dell'interessato.

E' consentito apporre sull'uniforme di servizio, previo autorizzazione del Comandante ed in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le insegne corrispondenti alle onorificenze ed ai brevetti militari e civili a carattere nazionale.

Art. 30 - Rapporto di servizio e resoconto dell'attività svolta

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 6 e 7 tutti gli agenti, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Tale prospetto può essere redatto anche mediante applicativo digitale.

Il personale è tenuto a redigere rapporto di servizio contenente l'esposizione di fatti da cui emergono illeciti di natura amministrativa, penale o comunque rilevati nel corso dell'attività.

Il rapporto di servizio dovrà inoltre essere redatto ogni qualvolta i responsabili del servizio, i responsabili dell'ufficio, o le circostanze lo richiedano.

Il rapporto, sottoscritto dagli agenti, redatto in forma chiara e concisa, contenente gli elementi del fatto e i provvedimenti adottati o da adottare, è presentato all'ufficiale incaricato al termine del servizio, alternativamente, qualora trattasi di circostanza complessa, nel più breve tempo possibile.

Art. 31 - Accertamenti sanitari ai sensi del D.lgs n°81/2008 (s.m.i.) e C.C.N.L.

La sorveglianza sanitaria, per gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, è obbligatoria ed è effettuata dal medico competente.

Essa comprende:

1. accertamenti preventivi, all'atto dell'assunzione, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati, ai fini della idoneità fisica e psico-attitudinale per la mansione specifica;
2. accertamenti annuali per controllare lo stato di salute ed esprimere il relativo giudizio di idoneità fisica e psico-attitudinale;
3. accertamenti periodici finalizzati alla verifica del

Gli accertamenti di cui sopra possono comprendere anche vaccinazioni, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente.

Anche al di fuori delle scadenze periodiche, l'appartenente al Comando di Polizia Locale può chiedere di essere sottoposto a visita qualora sospetti sopravvenute alterazioni o patologie correlabili all'attività professionale.

Analogamente la richiesta di visita può essere presentata al servizio personale dal Comandante qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 32 - Patrocinio legale

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale al personale che si trovi coinvolto, in conseguenza di fatti od azioni legittime connesse all'espletamento del servizio o all'adempimento dei servizi d'istituto, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'ente di competenza.

Art. 33 - Rapporti interni al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Treviglio sono tenuti ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale. A tal fine, si specifica, che la struttura gerarchica è definita dalle Leggi Nazionali, Regionali e regolamentari in materia.

In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio.

Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli operatori del ruolo agenti, la direzione operativa della medesima compete all'operatore con maggiore anzianità di servizio.

Agli Ufficiali direttivi, con apposito decreto del Comandante, potrà essere affidato il coordinamento e il controllo di aree complesse del settore e/o la responsabilità procedimentale ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i.

In caso di assenza del Comandante e del Vice-Comandante il coordinamento delle attività del Corpo verrà assunto da tali figure presenti in servizio.

In loro assenza, dagli altri Ufficiali presenti, secondo i criteri dell'anzianità di servizio o della specificità delle competenze attribuite ed in subordine dall'operatore ruolo agenti con maggiore anzianità di servizio.

Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo nella Polizia Locale e nel medesimo profilo professionale.

A tal proposito si ribadisce che il personale assunto in mobilità cumula l'anzianità di servizio maturata presso il precedente ente di appartenenza decorso il primo anno di servizio presso il Comando di Treviglio.

I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

CAPO V

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 34 - Missioni ed operazioni esterne e rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86.

Le attività esterne, per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto a cura dell'Amministrazione richiedente l'ausilio.

Art. 35 - Servizi esterni extraistituzionali

Previo ponderata autorizzazione dell'Amministrazione Comunale potranno essere svolti servizi presso altre Amministrazioni comunali o terzi richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 36 - Servizi effettuati per conto di privati

Il Comando di Polizia Locale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivati dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.

Al personale impiegato spetta il compenso per il lavoro straordinario se dovuto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni sull'espletamento del saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici rappresenta un dovere per gli operatori di Polizia Locale, in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso ufficiali, sottoufficiali ed agenti di Polizia Locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Il personale in divisa rende il saluto militare ai simboli ed alle personalità seguenti:

1. alla bandiera nazionale;
2. al gonfalone della città ed a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore militare;
3. al Capo dello Stato e ai Capi di Stato esteri;
4. ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
5. al Capo del Governo, ai Ministri, alle autorità del Governo centrale e al Prefetto;
6. al Sindaco e all'eventuale Assessore delegato;
7. ai superiori gerarchici;
8. ai trasporti funebri in transito.

L'operatore è dispensato dal saluto nei seguenti casi:

1. durante la regolazione manuale del traffico ;
2. nell'espletamento di servizi motomontati e ciclomotati, durante la guida dei veicoli;
3. a bordo di autoveicoli;
4. nei drappelli di scorta ai gonfaloni e alla bandiera nazionale.

Le corrette modalità di effettuazione del saluto sono le seguenti:

1) Saluto individuale da fermo a capo coperto

Il saluto si esegue portando la mano destra alla visiera (tesa) del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla stessa linea dell'avambraccio con il palmo rivolto in basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della testa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

2) Saluto da fermo a capo scoperto.

Il saluto si esegue senza particolari formalità.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme.

Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

Art. 38 - Disposizioni comuni per tutto il personale del Corpo di Polizia Locale

Il personale del Corpo di Polizia locale deve prestare interamente la propria opera nell'interesse della collettività e della Pubblica Amministrazione, per il buon andamento del servizio, disimpegnando le proprie attribuzioni con diligente attività ed avendo cura di svolgere le proprie mansioni nel rispetto delle leggi, delle ordinanze, dei regolamenti, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando tra loro e sostituendosi a vicenda in caso di assenza od impedimento, in modo da assicurare il migliore funzionamento del servizio.

Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.

Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare di regola la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Quando opera in abito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento, che, a motivata richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

Al personale in uniforme, è comunque vietato, portare involti voluminosi, consumare bevande alcoliche e superalcoliche, utilizzare ombrelli, sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio, utilizzare se non per motivi di servizio o per brevi e necessarie comunicazioni di carattere personale, il telefono cellulare, l'IPAD o il TABLET.

Nei rapporti interni, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione, onde assicurare il massimo rendimento in servizio.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo allo stesso, dichiarandone le ragioni.

Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.

Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, interni ed esterni all'Ente di appartenenza, nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.

Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il personale del Corpo di Polizia locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora fissata dall'ordine di servizio, presso il Comando o, in casi eccezionali, nel luogo stabilito dai superiori, nella tenuta prescritta e in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme.

A tal fine, ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive.

Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, è tenuto a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.

Durante il servizio tutti gli operatori non potranno:

1. allontanarsi dalla zona assegnata se non per gravi motivi, che dovranno essere tempestivamente segnalati ai responsabili del servizio;
2. variare qualsiasi modalità del servizio comandato, se non per gravi ed urgenti motivi che dovranno tempestivamente comunicare al Comando.

L'assunzione ed il riferimento di notizie dovrà effettuarsi con obiettività e precisione.

Si precisa che il personale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla tutela della privacy sugli affari trattati o dei quali sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio e non può fornire, salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai suoi regolamenti vigenti in materia, a chi ne abbia diritto notizie relative ai servizi d'istituto, a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o terzi.

A tal proposito le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato

È assicurata parità di mansioni e condizioni di lavoro tra il personale appartenente ai due sessi.

Art. 39 - Efficacia dei servizi di Polizia

Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Art. 40 - Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 41 - Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Quadro, 7 marzo 1986, n°65 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà altresì trasmesso all'Assessorato degli Enti locali della Regione Lombardia.

Art. 42 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme nazionali e regionali vigenti in materia di cui:

1. alla Legge 65/1986 s.m.i.;
2. al D.M. n° 145 del 4/3/1987 s.m.i.;
3. alla Legge Regionale 1 aprile 2015, n.6 s.m.i.;
4. al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi s.m.i.;
5. al C.C.N.L. Enti locali s.m.i.;
6. al D.Lgs 81/2008;
7. alle circolari operative interne;

Art. 43 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della divenuta esecutività della delibera con la quale viene approvato.

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il servizio di Polizia municipale.

ALLEGATO 1 UNITÀ SPECIALISTICA – UNITÀ CINOFILA

Art. 1 - Funzioni dell'Unità Cinofila.

L'unità cinofila è composta dal binomio di un operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto.

L'unità cinofila viene impiegata nel servizio di controllo del territorio e di prossimità, con particolare attenzione a quei servizi in cui le capacità operative del cane possono essere valorizzate, al fine di garantire e preservare la sicurezza urbana, anche per i profili di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Può inoltre essere impiegata nei seguenti servizi:

- a) compiti di vigilanza su obiettivi particolari;
- b) educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;
- c) supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia.

L'unità cinofila richiede formazione professionale adeguata all'impiego che ne viene fatto.

Art. 2 - Responsabile dell'impiego dell'Unità Cinofila.

L'unità cinofila è inserita all'interno dell'organizzazione del Corpo di Polizia locale.

Nell'ambito dell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale, il dirigente individua l'Ufficiale della micro struttura di riferimento dell'Unità cinofila. Il responsabile di detta struttura è il responsabile dell'impiego dell'unità cinofila (cane + conduttore).

Il responsabile dell'impiego dell'Unità cinofila ha i seguenti compiti:

- a) vigila affinché i conduttori adempiano ai loro obblighi;
- b) vigila sulle capacità operative dell'unità cinofila;
- c) segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- d) partecipa alla selezione dei cani e degli aspiranti conduttori;
- e) elabora ed aggiorna le direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f) si accerta che i cani, in ogni circostanza, siano in perfetta efficienza fisica ed addestrativa;
- g) si assicura che gli animali siano mantenuti e tenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- h) propone la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;

- i) vigila sul rispetto da parte dei conduttori delle direttive sanitarie impartite dal veterinario o struttura veterinaria incaricata per la salute degli animali;
- j) propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofila.

Art. 3 - Il Conduttore Unità Cinofila.

Il conduttore, con il superamento dell'esame di abilitazione, si obbliga a prestare servizio con il cane assegnato per almeno cinque anni, salvo la perdita dell'idoneità al servizio specifico o per cause di forza maggiore.

Il conduttore ha i seguenti compiti:

- a) accudisce il cane a lui affidato, accertandosi che in ogni circostanza sia in perfetta efficienza fisica ed addestrativa, il tutto nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive sanitarie impartite dal veterinario o dalla struttura veterinaria incaricata per la salute degli animali, informando il veterinario competente di qualunque sospetta malattia;
- b) provvede alla somministrazione degli alimenti ed alloggio del cane;
- c) mantiene una quotidiana pulizia dei luoghi adibiti al ricovero del cane;
- d) provvede alle eventuali cure o medicazioni prescritte dal veterinario;
- e) si attiene alle direttive d'impiego dell'unità cinofila, in base ai compiti richiesti;
- f) segnala, tramite la via gerarchica, qualunque problema o necessità concernenti l'unità cinofila;
- g) propone, unitamente al Responsabile dell'unità, la riforma dei cani non più idonei al servizio e l'acquisto di nuovi cani;
- h) propone iniziative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'unità cinofile;
- i) è responsabile delle modalità d'intervento del cane.

Al conduttore è precluso durante il servizio, quale risorsa strategica, l'utilizzo dei ciclomotori e motocicli in dotazione al Corpo.

Art. 4 - Formazione e Addestramento.

I programmi relativi alla formazione ed addestramento delle unità cinofile sono elaborati su proposta del responsabile dell'impiego dell'unità cinofila, tenendo conto delle esigenze di servizio e nell'ambito delle necessità operative del Corpo.

La durata dei corsi viene determinata sulla base degli obiettivi didattici, secondo i più moderni protocolli formativi, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'addestramento del cane dovrà svolgersi nel rispetto dell'animale, senza il ricorso a tecniche coercitive e conformandosi alle più moderne tecniche addestrative.

L'abilitazione quale unità cinofila viene conseguita al termine di un percorso composto di formazione teorico - pratica e tirocinio guidato.

.

Il Comandante può autorizzare i conduttori a partecipare ad attività addestrative e sportive con il cane anche al di fuori del servizio di polizia locale, qualora valuti che tali impieghi siano di giovamento al servizio.

Il responsabile del servizio cinofili può prevedere, nel rispetto delle esigenze del servizio, giornate di addestramento per le unità cinofile ed il personale chiamato ad operare con le stesse.

Art. 5 – Scelta del Personale.

Per essere ammessi a frequentare il corso di formazione/addestramento sono necessari:

- a) almeno 3 anni di servizio nella Polizia Locale;
- b) attitudine caratteriale, con particolare riguardo alla fermezza, alla pazienza, alla coerenza, al rispetto per gli animali, all'equilibrio;
- c) volontarietà della candidatura;
- d) assenza di allergie dovute al contatto con l'animale;
- e) sana e robusta costituzione nonché predisposizione alla corsa ed alla marcia; f) idonei spazi presso la propria abitazione, ove custodire il cane assegnato.

Art. 6 – Custodia dei Cani.

I cani vengono affidati in via continuativa al conduttore.

I cani affidati in via continuativa al conduttore dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile del conduttore.

In caso di impossibilità temporanea del conduttore alla custodia del cane, il Comune provvederà al ricovero dell'animale presso idonea struttura o altro luogo individuato, previa valutazione positiva da parte del Responsabile dell'unità cinofila.

Art. 7 – Assistenza Veterinaria.

Il Comune stipula convenzioni con strutture veterinarie per provvedere all'assistenza sanitaria dei cani.

Qualora il cane dovesse essere temporaneamente inidoneo al servizio, dovrà essere redatta apposita certificazione da parte del veterinario.

Art. 8 – Mantenimento dei Cani.

Il mantenimento dei cani al servizio del Corpo di Polizia Locale è a carico del Comune e comprende:

- a) l'alimentazione;
- b) l'acquisto dei medicinali;
- c) le spese veterinarie;
- d) le spese sostenute per l'iscrizione dei cani negli appositi registri;
- e) le dotazioni di materiale per le pulizie, gli impianti ed il mantenimento in addestramento dei soggetti, e quant'altro si rivelasse necessario per il benessere dell'animale.

Art. 9 - Immissione e Dismissione dal Servizio.

La proposta di acquisto e/o di riforma dei cani può essere presentata dal Responsabile e dal conduttore dell'unità cinofila e valutata unitamente al Comandante ed all'addestratore incaricato.

Qualora il cane non risulti più idoneo al servizio in modo permanente ovvero il Comune decida di cessare l'attività dell'unità cinofila, l'ente proprietario del cane ne determina il diverso affido, privilegiando la cessione al conduttore o in via subordinata a personale appartenente al Corpo o personale esterno o associazioni che hanno come scopo la tutela dell'animale.

Il Comandante, sentito il Responsabile del servizio cinofili, può stipulare apposita convenzione con quel conduttore che richieda espressamente di prestare servizio con un cane di sua proprietà: il cane oggetto della convenzione sarà soggetto alle medesime regole dei soggetti di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 10 – Dotazioni.

L'unità cinofila sarà dotata di idoneo equipaggiamento allo specifico servizio e di veicolo attrezzato per il trasporto e l'intervento dei cani.

Art. 11 – Assicurazione speciale per Unità Cinofila.

Il Comune provvede a contrarre apposita assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone e cose provocati dai cani di proprietà anche al di fuori dell'orario di servizio.

Art. 12 – Costi a carico dell'Amministrazione.

Sono a carico dell'Amministrazione i costi:

- a) -per acquisto e addestramento cani;
- b) -per le formalità conseguenti all'iscrizione all'anagrafe canina;
- c) -per le vaccinazioni e ogni altra spesa veterinaria, controlli periodici e farmaci;
- d) -per il mantenimento, la dotazione di tutti gli accessori necessari alla conduzione e per il trasporto dei cani;
- e) -per stipulare una assicurazione per la copertura dei possibili danni che possano essere arrecati a terzi, anche fuori dall'orario di servizio, da parte del cane;

Altre spese che si rendessero successivamente necessarie dovranno essere esplicitate, anche dal conduttore, e pianificate per tempo rispetto al bilancio di previsione.

Alle visite veterinarie, di regola, si dovrà provvedere durante l'orario di servizio.